CAMERA DEI DEPUTATI N. 2313

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NERI

Introduzione dell'articolo 363-*bis* e modifica all'articolo 383 del codice penale in materia di omessa distruzione ed uso di intercettazioni inutilizzabili

Presentata il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riprendendo una proposta di legge della XII legislatura in un momento nel quale la tutela della *privacy* è l'argomento centrale del dibattito politico, non può negarsi che permane la polemica circa la utilizzazione e la pubblicazione di contenuto di intercettazioni telefoniche eseguite nel corso di indagini di polizia o disposte dai pubblici ministeri.

In particolare sono da ritenersi gravi violazioni al diritto di difesa ed alla riservatezza, entrambi di rango costituzionale, l'utilizzazione processuale e la pubblicazione di conversazioni e comunicazioni tra l'imputato ed il suo difensore e tra persone estranee al processo su circostanze che nessuna attinenza hanno col processo stesso. Nel primo caso infatti si agisce in violazione di una precisa disposizione processuale (articolo 103 del codice di procedura penale) e nel secondo in violazione dell'articolo 15 della Costituzione.

Poichè le indebite utilizzazioni delle intercettazioni telefoniche o ambientali rappresentano una oggettiva distorsione delle dinamiche processuali e si prestano comunque ad una utilizzazione distorta dei processi, si rende necessario sanzionare penalmente siffatta condotta e pare che la relativa figura di reato sia opportuno inserirla tra quelle contro l'amministrazione della giustizia.

L'ipotesi sanzionata è ovviamente solo quella assistita dal dolo dell'autore e come conseguenza, stante la specifica gravità della fattispecie e la qualità degli autori, è prevista anche l'interdizione dai pubblici uffici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 363 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 363-*bis*. (*Omessa distruzione ed uso di intercettazioni inutilizzabili*). Il giudice o il pubblico ministero il quale, fuori del caso previsto dall'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale, omettendo di disporre la distruzione della documentazione relativa ai risultati dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, telefoniche o in altra forma di telecomunicazione, non utilizzabili ai sensi dell'articolo 271, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ne faccia uso in ogni stato e grado del processo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ministero o altra parte che, a qualunque titolo, utilizzi in ogni stato e grado del processo la documentazione di cui al primo comma, o comunque la diffonda ».

ART. 2.

1. L'articolo 383 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 383. *(Pena accessoria).* La condanna per i delitti previsti dagli articoli 363-*bis*, 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

DDL13-2313
Lire 500